

(N. 2329)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1967

Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di dare una più adeguata preparazione professionale agli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito, il piano degli studi della Accademia militare — corso allievi del Servizio di amministrazione — comprende, a decorrere dall'anno accademico 1965-66, diverse materie incluse nel programma della facoltà universitaria di economia e commercio.

Gli insegnamenti sono affidati a docenti universitari e svolti secondo programmi conformi a quelli adottati dalla predetta facoltà universitaria.

In relazione a quanto disposto con la legge 22 maggio 1959, n. 397, circa l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria, e con la legge 11 giugno 1962, n. 605, sul riconoscimento degli studi compiuti presso l'Ac-

cademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, sembra giusto stabilire un'analoga equiparazione ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio per coloro che nell'Accademia militare hanno seguito il corso allievi del Servizio di amministrazione.

Tale equiparazione è subordinata alla condizione che gli ufficiali interessati siano in possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della predetta laurea e che gli insegnamenti siano impartiti da docenti universitari e secondo programmi conformi a quelli universitari.

Per quanto sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge che non comporta oneri finanziari e i cui articoli non necessitano di particolare illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1965-66 possono essere riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio, gli esami superati nel biennio di Accademia nelle materie indicate al successivo articolo 2, a condizione che:

a) i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari, approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

b) gli ufficiali siano in possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) istituzioni di diritto pubblico;
- 3) statistica (corso annuale);
- 4) economia politica (corso annuale);
- 5) ragioneria generale ed applicata;
- 6) matematica generale.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo 1 compete ai Consigli di facoltà per la ammissione al secondo o al terzo anno di corso in analogia al disposto dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.